

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 24-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE BODO)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

CONTRO IL SENATORE

**GIUSEPPE GIOVANNIELLO**

**per i reati di cui agli articoli 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nonché 590, secondo e terzo comma, del codice penale (inosservanza delle precauzioni antinfortunistiche concernenti i parapetti; lesioni personali colpose)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MARTELLI)**

**il 29 luglio 1992**

---

**Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 giugno 1992 il Pretore di Pisticci, per il tramite del Presidente della Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Giovanniello, per i reati di cui agli articoli 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nonché 590, secondo e terzo comma, del codice penale (inosservanza delle precauzioni antinfortunistiche concernenti i parapetti; lesioni personali colpose).

In data 29 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 agosto 1992 e deferita alla Giunta il 7 settembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 25 novembre 1992.

Il senatore Giovanniello è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 25 novembre 1992.

Il procedimento trae origine dall'infortunio sul lavoro occorso in data 3 febbraio 1986 al signor Girolamo Di Palo, operaio dipendente della ditta REP spa, di cui il Giovanniello, all'epoca non più senatore, era amministratore unico.

L'infortunio è consistito nella caduta del dipendente da una impalcatura: dall'inchiesta disposta dall'ispettorato del lavoro di Matera (v. la relazione del 25 febbraio 1987) è risultato che «il piano di servizio sul quale operava il signor Di Palo, sebbene avesse una altezza da terra superiore ai metri due, non era munito di normale parapetto con tavole fermapiè, atto ad evitare la caduta

nel vuoto, così come previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164».

La perizia medico-legale effettuata sulla persona del signor Di Palo, richiesta dalla Pretura di Pisticci e depositata in data 16 aprile 1992, ha accertato che a seguito dell'infortunio subito «si evidenziano postumi che determinano una inabilità permanente pari al 25 per cento».

Nella richiesta del magistrato non sono emersi *ictu oculi* nè un'evidente irrilevanza del fatto (dato il verificarsi di un infortunio con conseguenze invalidanti a carattere permanente), nè elementi probatori surrettiziamente ed artatamente utilizzati al fine di inquadrarli in un persecutorio e precostituito «teorema d'accusa» (sussistendo al riguardo una relazione dell'ispettorato del lavoro), nè una labilità di indizi personali tale da far ritenere la manifesta infondatezza dell'accusa (data la qualifica di «titolare» della ditta rivestita dal senatore interessato, che era quindi tenuto all'osservanza delle norme relative alla tutela delle condizioni di lavoro). Non sono inoltre ravvisabili intenti persecutori di tipo soggettivo da parte del magistrato richiedente.

Inoltre, si fa notare che si tratta di reato colposo, nonchè il fatto che un eventuale diniego dell'autorizzazione potrebbe incidere su diritti di terzi.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

BODO, relatore